



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

Oggetto: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA ESERCITABILI SUL DEMANIO MARITTIMO

ORDINANZA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTE le Leggi regionali 7 gennaio 1977, n.1 e 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica n. 11 del 6 settembre 2018 - prot. 4009/GAB recante "Articolo 13 legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 – Modifica dell'assetto organizzativo della Direzione Generale Enti Locali e Finanze";

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 41 prot. 2798 del 28 giugno 2024, di conferimento delle funzioni di Direttore Generale della Direzione Generale degli Enti locali e Finanze alla Dott.ssa Sabina Bullitta;

VISTO il quadro normativo vigente in materia di gestione del demanio marittimo in Sardegna ed in particolare:

- il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 ed il regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;
- l'art. 46 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, con il quale è stata disposta la delega alla Regione Autonoma della Sardegna delle funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative;
- l'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001 n. 88, in materia di Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 che detta norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997;

- la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 che regola il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali come modificata dalla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 di riforma dell'assetto territoriale della Regione che modifica, tra le altre, la legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo, con particolare riferimento agli artt. 40 e 41;
- la legge 8 luglio 2003, n. 172 contenente disposizioni per il riordino della nautica da diporto e del turismo nautico, il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e loro ss.mm.ii. recante il *Codice della nautica da diporto* ed il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 che approva il Regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 65 del citato decreto legislativo n. 171/2005 e loro ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 di Attuazione della direttiva 2006/7 /CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 767160/CEE;
- la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo;
- il Decreto Interministeriale 24 aprile 2013 recante "Disciplina delle certificazioni dell'attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulla dotazione ed utilizzo dei defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita" emanato in ottemperanza all'art. 7, comma 11 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla Legge 28 novembre 2012, n. 189;

DATO ATTO

che, per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, restano salve le disposizioni della normativa in materia demaniale marittima;

VISTA

la circolare adottata dall'Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna, n. 2 Prot. n. 4555 del 23 aprile 2026, che disciplina le modalità e le località di effettuazione del monitoraggio della qualità delle acque di balneazione da parte degli



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Enti competenti, per la stagione balneare 2026 ai soli fini del monitoraggio delle acque di balneazione della Regione Sardegna in esecuzione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/21 del 18 febbraio 2026 che detta nuove linee guida per la predisposizione dei piani di utilizzo dei litorali con finalità turistico ricreativa (PUL) ai sensi della Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, art. 3, come modificata dalla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7;
- PRESO ATTO** che la Giunta Regionale, con Deliberazione n.17/30 del 15 aprile 2026 ha dettato gli indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo per la stagione balneare 2026 e ha dato mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze di porre in essere gli adempimenti di competenza anche in relazione all'adozione degli atti eventualmente necessari a disciplinare le attività esercitabili sul demanio marittimo;
- VISTO** Il Piano Speditivo della Compensazione dei Sedimenti per l'Evento "Harry" redatto ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, così come modificato dall'art. 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1181 del 17 febbraio 2026, con particolare riferimento all'utilizzo dei mezzi meccanici in spiaggia;
- CONSIDERATO** che la disciplina dell'esercizio delle attività balneari, per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso ed alla sicurezza per la balneazione dei fruitori della spiaggia, è demandata all'Autorità Marittima territorialmente competente;
- RITENUTO** di dover dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta regionale con la succitata deliberazione n. 17/30 del 15 aprile 2026 e nello specifico di dover adottare il presente atto finalizzato alla disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo nei limiti delle funzioni amministrative attribuite dalla normativa statale;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti di competenza della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze per l'esercizio delle attività delle strutture turistico-ricreative sul



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale della Sardegna, nonché per le modalità di utilizzo del bene demaniale a garanzia della fruizione collettiva dello stesso

DETERMINA

ART. 1 - DURATA DELLA STAGIONE

In relazione alle attività turistico-ricreative e di nautica da diporto da svolgersi sul demanio marittimo della Sardegna, la periodicità temporale è compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno ed è suddivisa in *stagione estiva* e *stagione invernale*, così distinte:

a) Stagione Estiva: le attività connesse alle concessioni/autorizzazioni demaniali marittime possono essere svolte nel periodo compreso tra il 1° Aprile ed il 31 Ottobre di ogni anno, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, dalle ordinanze emanate dall'Autorità marittima territorialmente competente e dai Comuni, per quanto di rispettiva competenza. In esecuzione del Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73 (decreto infrastrutture) convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 (in G.U. 19 luglio 2025, n. 166) si specifica che ai fini dell'individuazione delle misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio, la **stagione balneare**, ricompresa nella stagione estiva come sopra definita, è fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno.

Al di fuori di tale periodo e fermo restando quanto stabilito nelle ordinanze di sicurezza balneare emanata dall'Autorità marittima territorialmente competente per territorio nell'ambito della Regione Autonoma Sardegna, è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici.

La determinazione dei periodi e delle modalità di svolgimento del servizio di assistenza alla balneazione è di stretta competenza dell'Autorità Marittima che potrà disporre con proprio provvedimento il mantenimento del servizio di assistenza ai bagnanti durante l'intero periodo di apertura della struttura balneare, come risultante dal provvedimento concessorio. La validità temporale dei titoli rilasciati è da considerare riferita alla durata della stagione estiva sotto il profilo demaniale marittimo, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel relativo titolo edilizio.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

b) Stagione invernale: nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° novembre al 31 dicembre possono essere svolte nei litorali attività elioterapiche, turistico - ricreative, sportive, ludiche, culturali e di intrattenimento da parte dei concessionari nei limiti di quanto autorizzato nelle rispettive concessioni /autorizzazioni demaniali marittime rilasciate dagli Uffici della Direzione generale degli Enti Locali e finanze e nel rispetto delle ordinanze e disposizioni regolamentari dell'Autorità Marittima e del Comune territorialmente competente oltre che delle prescrizioni indicate nel relativo titolo edilizio.

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

- a) L'accesso alla spiaggia libera al di fuori della concessione é di norma gratuito.
- b) La Regione Autonoma della Sardegna è il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attività turistico ricreative.
- c) I tratti di spiaggia in concessione devono essere delimitati trasversalmente rispetto alla battigia, generalmente tramite l'uso di paletti di legno e corda. Per ciascuna concessione devono essere posizionati cartelli informativi, di dimensioni idonee ben visibili, ad indicazione delle principali informazioni del titolo concessorio, tra le quali almeno le seguenti: estremi dell'atto di concessione e relativa scadenza temporale, denominazione dell'attività, planimetria in adeguata scala dalla quale risulti la posizione esatta della superficie assentita, intestatario della concessione, attività autorizzate e tariffe applicate.
- d) È fatto sempre obbligo di garantire il libero transito nella fascia di rispetto (5 metri) della battigia indicata dall'Autorità marittima territorialmente competente.
- e) I concessionari sono tenuti al rispetto delle disposizioni indicate nel proprio titolo autorizzativo e delle Ordinanze sulla sicurezza balneare emesse dall'Autorità marittima territorialmente competente, delle direttive impartite dalla Giunta Regionale con propria deliberazione (per il corrente anno deliberazione n.17 /30 del 15 aprile 2026). I concessionari sono chiamati a non ostacolare la fruizione collettiva delle aree pubbliche circostanti le aree assentite.
- f) I concessionari, nell'arco della stagione balneare di cui all'art.1 lett. a) devono comunque garantire l'apertura delle strutture e l'esercizio dell'attività oggetto della concessione nella fascia oraria dalle 8,30 alle 19,30, in coerenza con le disposizioni impartite dall'Autorità marittima territorialmente competente in materia di sicurezza per il servizio di assistenza e soccorso in mare.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

g) I titolari di concessioni demaniali ed i Comuni, per le spiagge libere, ovvero tratti di spiaggia libera, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni relative al servizio di salvamento a mare così come disciplinato dalle ordinanze dell'Autorità marittima territorialmente competente a cui si rimanda integralmente.

h) Per esigenze di tutela del litorale, in tutti i mesi dell'anno è vietato l'accesso alle spiagge di mezzi meccanici di qualsiasi genere ad eccezione di quelli destinati al soccorso e di quelli specificatamente autorizzati alle operazioni di pulizia dei tratti di spiaggia in concessione, di montaggio e smontaggio delle strutture dedicate alla balneazione e di approvvigionamento delle strutture destinate a somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 7, fatte salve le disposizioni e limitazioni disposte dalle autorità preposte alla difesa dell'ambiente. Nel caso di strutture destinate a somministrazione di alimenti e bevande i mezzi dovranno essere preferibilmente a propulsione elettrica.

i) È consentito l'accesso alle spiagge con i mezzi a propulsione elettrica idonei a consentire la più adeguata autonomia di movimento agli utenti diversamente abili.

j) Nelle spiagge libere, ovvero nei tratti di spiaggia libera, l'accesso agli utenti diversamente abili, l'igiene, la pulizia, i servizi igienici e di primo soccorso devono essere assicurati dai Comuni. Al fine di garantire un efficiente servizio di primo soccorso e salvataggio, i Comuni sono autorizzati al posizionamento di torrette di avvistamento, previa acquisizione delle eventuali, ulteriori autorizzazioni previste dalla legge, nonché sono tenuti al rispetto delle prescrizioni e degli obblighi derivanti dalle Ordinanze emesse dall'Autorità marittima territorialmente competente.

k) I Comuni, secondo quanto disposto dalle ordinanze emesse dall'Autorità marittima territorialmente competente o da altra Amministrazione, dovranno garantire adeguata informazione in relazione alle aree demaniali oggetto di interdizione o che per la particolare conformazione o situazione potrebbero costituire pericolo per l'incolumità di persone o cose.

l) Ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo. n. 116/2008, nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione i Comuni devono posizionare idonea cartellonistica che riporti le informazioni contenute nella soprarichiamata circolare dell'Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna con riferimento allo stato delle acque. Il controllo della qualità delle acque a tutela della salute dei bagnanti, di cui al D.Lgs. 116/2008 e al successivo Decreto interministeriale del 30 marzo 2010, viene effettuato dagli enti preposti con le modalità e nelle località indicate nella circolare dell'Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna, n. 2 Prot. n. 4555 del 23 aprile 2026, richiamata in premessa.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA**

ART. 3 - PRESCRIZIONI SULLA FRUIZIONE DELLE SPIAGGE E DELLE ACQUE COSTIERE IMMEDIATAMENTE PROSPICIENTI LA LINEA DI BATTIGIA MARINA

Sulle spiagge e negli specchi acquee riservati alla balneazione

È FATTO DIVIETO

- a)** di lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b)** di utilizzare i corridoi di lancio, sempre destinati ad uso pubblico, in difformità dalle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato dai Servizi demanio territorialmente competenti secondo le disposizioni dell'Autorità Marittima; la balneazione, l'ormeggio e l'ancoraggio di natanti nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio adeguatamente segnalati. E' consentita la sosta all'interno dei citati corridoi per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette a (o provenienti da) terra;
- c)** per i fruitori della spiaggia libera di occupare spazi con attrezzatura inutilizzata e incustodita quali ombrelloni, sedie, tende o altro, anche nelle ore notturne;
- d)** di occupare la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito, con natanti, ombrelloni, sedie, etc.. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso;
- e)** di abbandonare, sia a terra che a mare, ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali sia pure contenuti in buste;
- f)** di campeggiare con roulotte, camper, tende da campeggio, gazebo o altre attrezzature simili;
- g)** di posizionare gazebo o tende da spiaggia con una dimensione complessiva superiore ai 4 mq entro la fascia di 10 metri dalla linea di battigia, salvo per lo svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi ecc. autorizzati dai Servizi territoriali competenti;
- h)** di creare in qualsivoglia maniera impedimenti pregiudizievoli alla fruizione del bene demaniale da parte dei soggetti diversamente abili;
- i)** di transitare e/o sostare con mezzi meccanici di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi impiegati per fini istituzionali (pulizia delle spiagge libere, soccorso, polizia), dei mezzi specificamente autorizzati di cui al precedente articolo 2 lett. i) e di quelli autorizzati ai sensi del successivo articolo 7. Tale divieto vige per tutto l'anno solare. Sono sempre vietati il transito, la sosta o l'occupazione, ancorché temporanea, e l'attraversamento sulle dune e sulla relativa vegetazione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

- j)** di praticare, ad una distanza inferiore a mt. 15 dalla linea di battigia, qualsiasi gioco ed attività sportiva anche di tipo occasionale (ad es. calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, etc...). Dette attività potranno essere praticate nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari o dalle Amministrazioni Comunali previa espressa autorizzazione dei Servizi regionali, senza pregiudizio all'uso del mare e alla balneazione ed alla sicurezza ed incolumità pubblica;
- k)** di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione munite delle certificazioni di legge;
- l)** di utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza del sindaco territorialmente competente;
- m)** di occupare l'arenile senza specifica autorizzazione degli uffici regionali per manifestazioni di qualsiasi genere, anche se non a scopo di lucro;
- n)** di spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità;
- o)** di utilizzare prodotti chimici, quali sapone, shampoo e detersivi;
- p)** di introdurre bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme di sicurezza;
- q)** di effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione alle norme ambientali, sia sull'arenile, sia in mare;
- r)** di effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante distribuzione di manifesti e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
- s)** di esercitare attività di pesca da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, ecc...) nelle zone destinate alla balneazione, dalle 07:00 alle ore 20:00;
- t)** di accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti;
- u)** di fumare nelle aree non autorizzate;
- v)** di adottare in assenza di specifiche disposizioni autorizzative, qualsiasi atto, provvedimento e/o comportamento che possa limitare la libera fruizione alla collettività delle aree non in concessione. Tale divieto si intende esteso anche alle pubbliche amministrazioni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

In merito al commercio in forma itinerante si precisa che il medesimo può essere esercitato:

- w)** solo da commercianti o operatori regolarmente autorizzati ad operare sul demanio marittimo ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione;
- x)** esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno;
- y)** esclusivamente a piedi o con l'uso di veicoli a spinta manuale, di ridotte dimensioni e, se trattasi di Area Marina Protetta, nel rispetto dei relativi regolamenti;
- z)** senza ausili musicali o di amplificazione, né diffusori acustici di alcun genere e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
- aa)** nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica.

È vietato il commercio in forma itinerante negli specchi acquei entro i limiti delle acque dedicate alla balneazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 comma 2, L.R. n. 16 del 28 luglio 2017 (Norme in materia di turismo), salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000. Le relative funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

A favore dei titolari di concessione demaniale, per le sole finalità di sicurezza e salvamento a mare, può essere autorizzato, nello specchio acqueo antistante l'area concessa, entro i limiti delle acque dedicate alla balneazione, il posizionamento stagionale di gavitelli (massimo due) per l'ormeggio di unità di salvamento.

Oltre i limiti delle acque dedicate alla balneazione può essere rilasciata specifica concessione per il posizionamento stagionale di un gavitello per l'ormeggio di unità da diporto destinate ad attività di *diving*.

ART. 4 - DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE DESTINATE A NOLEGGIO ATTREZZATURE DA SPIAGGIA E A STABILIMENTI BALNEARI

Sono aree scoperte attrezzate per la balneazione le aree demaniali marittime in concessione nelle quali vengono offerti servizi legati alla balneazione e/o all'elioterapia (noleggio ombrelloni, lettini, sdraio ecc.).

Sono strutture o stabilimenti balneari le aree demaniali marittime in concessione nelle quali sono ubicate



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

pertinenze demaniali marittime e/o strutture di difficile o di facile rimozione, allo scopo di fornire servizi per la balneazione e/o elioterapia (posizionamento e noleggio attrezzature balneari, eventuale struttura destinata ad attività di ristorazione-bar riservata ai clienti dello stabilimento ecc.).

L'orario di chiusura degli esercizi ubicati sul demanio marittimo, destinati ad attività di intrattenimento, ristorazione e bar è quello stabilito per gli esercizi ubicati nel territorio comunale nel rispetto delle norme vigenti delle prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico.

Fermo quanto sopra, i concessionari sono, inoltre, tenuti a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a)** attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio secondo le prescrizioni di cui alle ordinanze delle Direzioni Marittime territorialmente competenti;
- b)** rispettare i vigenti contratti collettivi nazionali di categoria, relativamente all'organizzazione dei servizi ed all'espletamento delle attività oggetto della concessione;
- c)** assicurare la pulizia dell'area in concessione e del prospiciente specchio acqueo;
- d)** esporre in luogo ben visibile al pubblico copia della presente ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi;
- e)** consentire il libero e gratuito accesso e transito alle persone per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione;
- f)** consentire la libera fruizione della porzione di spiaggia compresa tra il limite dei cinque metri dalla linea di battigia e il limite dell'area in concessione;
- g)** garantire l'accesso a mare agli utenti diversamente abili con la predisposizione di idonei percorsi in legno paralleli e perpendicolari rispetto alla battigia; detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe a quella in concessione, previa autorizzazione dei Servizi demanio territorialmente competenti; al termine della stagione estiva tutti i percorsi dovranno essere rimossi. Inoltre, per consentire loro la mobilità all'interno delle aree in concessione, i concessionari possono posizionare all'interno altri percorsi e piattaforme anche se non contemplati nella concessione;
- h)** prima dell'apertura al pubblico devono acquisire le autorizzazioni amministrative e sanitarie e previste dalla legge, nonché disporre di congrua dotazione antincendio, nei casi e nel rispetto delle prescrizioni previste dalla specifica normativa in materia;
- i)** devono verificare che i servizi igienici siano collegati alla rete fognaria comunale ovvero dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

- j)** devono verificare che i servizi igienici per gli utenti diversamente abili siano disponibili presso ogni stabilimento e siano dotati di apposita segnaletica bianca su fondo blu riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;
- k)** devono garantire il costante rispetto del divieto d'uso di sapone, shampoo e altri prodotti chimici qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
- l)** sono tenuti ad osservare il divieto di occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
- m)** è vietato svolgere attività di noleggio e posizionamento di attrezzature da spiaggia (lettini, spiagge ecc.) al di fuori dei limiti dell'area oggetto di concessione, se non espressamente autorizzato nel provvedimento concessorio rilasciato dal competente Servizio Regionale. Resta inteso che eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 68 del Codice della navigazione non costituiscono titolo idoneo all'occupazione di aree demaniali ulteriori rispetto a quelle assentite in concessione;
- n)** al verificarsi di qualsiasi circostanza che costituisca pericolo per le persone o per l'ambiente, sia sulla spiaggia che in acqua, il concessionario dovrà effettuare la relativa segnalazione alla più vicina Autorità Marittima, mediante chiamata al numero di emergenza 112 (Numero Unico Europeo) o quello nazionale 1530 e dovrà prendere ogni possibile, immediato provvedimento a salvaguardia delle persone.

ART. 5 - LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO, TAVOLE A VELA, ACQUASCOOTER E NATANTI SIMILARI

L'attività di locazione di piccoli natanti a remi o a pedali, destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati, canoe, jole, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle moto d'acqua, tavole a vela e piccole unità a vela o a motore, può essere esercitata esclusivamente previo provvedimento espresso di concessione o autorizzazione, in osservanza delle disposizioni impartite dagli enti competenti.

ART. 6 - DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA DELLA FAUNA MARINA PROTETTA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

In caso di eventi accertati di deposizione di uova da parte di tartarughe marine nella fascia costiera regionale, con decorrenza immediata e previa comunicazione alle Amministrazioni comunali e alle Capitanerie di Porto competenti, sono avviate da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) le procedure per la messa in sicurezza dei siti di nidificazione. Sulle aree appositamente delimitate dal CFVA, che potranno comprendere sia superfici già concesse per la fruizione balneare sia superfici non concesse, saranno attuati i protocolli operativi definiti nell'ambito della Rete regionale per la conservazione della fauna marina (RETE) e coordinati dal Servizio Tutela della natura e politiche forestali (Servizio TNPF) della Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente, cui spetta la regolamentazione degli accessi e delle misure di salvaguardia atti ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui ai citati protocolli operativi. Nelle aree di rispetto così individuate potranno essere sospese o diversamente regolamentate le operazioni di pulizia dell'arenile con mezzi meccanici secondo le valutazioni a cura del sopra citato Servizio TNPF ed effettuate con strumenti alternativi tali da non arrecare disturbo o nocumento al sito. Durante la schiusa delle uova, l'emersione dei neonati (*hatchlings*) e dispersione in mare, dovranno essere adottate tutte le misure finalizzate al contenimento dei disturbi che sono generalmente ascrivibili alla fruizione dell'ambiente balneare, tra i quali: sorgenti luminose o sonore intercettate dal sito di nidificazione, riprese video e fotografie non autorizzati dal Servizio TNPF, attività sportive e/o ricreative in prossimità della porzione di arenile e dello specchio acqueo delimitato a cura del CFVA su indicazione del Servizio TNPF, di concerto con l'Autorità marittima e le Amministrazioni comunali competenti.

ART. 7 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ACCESSO E TRANSITO SULL'ARENILE DI MEZZI MECCANICI

L'accesso e il transito sull'arenile di mezzi meccanici finalizzati al ripristino delle condizioni necessarie all'utilizzo degli arenili, anche a seguito di mareggiate e per la gestione della posidonia oceanica, nonché per le ordinarie attività di gestione delle concessioni demaniali marittime e delle consegne ex art. 34 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione (RcdN), può essere autorizzato dai Servizi demanio territorialmente competenti, nei limiti delle funzioni amministrative attribuite sul demanio marittimo. Il relativo provvedimento autorizza unicamente l'occupazione transitoria dell'area demaniale e non sostituisce ogni altra autorizzazione di competenza di altre Amministrazioni, ivi incluse quelle di natura ambientale e/o legate alle disposizioni di cui alla legge regionale 1/2020 e dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale n. 40/13 del 06 luglio 2016 di approvazione degli indirizzi per la fascia costiera.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

ART. 8 - PUBBLICITA' DELL'ORDINANZA

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) e viene trasmessa agli organi di stampa e di informazione.

L'ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture, stabilimenti o esercizi aventi attinenza con le attività balneari in luogo ben visibile agli utenti per l'intera durata della stagione, unitamente alle ordinanze di sicurezza balneare emanate dall'Autorità marittima territorialmente competente.

Alla presente Ordinanza viene garantita massima diffusione mediante la trasmissione ai comuni ed alle altre Pubbliche Amministrazioni interessate per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Per quanto non previsto nella presente ordinanza si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza è punito ai sensi della vigente normativa. Salvo che il comportamento costituisca reato o integri ipotesi di violazione amministrativa altrimenti specificamente sanzionata, l'Amministrazione regionale è competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, nell'ipotesi di violazione della presente ordinanza in combinato disposto con l'art. 1164 del Codice della navigazione, ad eccezione degli obblighi relativi alla sicurezza e al servizio di salvamento a mare, di cui alle ordinanze delle Direzioni Marittime, che restano competenti per materia.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente determinazione. L'importo dovuto, anche in forma ridotta, dal trasgressore per le sanzioni amministrative pecuniarie, comminate per la violazione della presente ordinanza, deve essere versato tramite sistema *PagoPA* in favore della "Regione Autonoma della Sardegna" indicando la relativa causale per la corretta oblazione della violazione.

L'agente che ha accertato la violazione deve trasmettere il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/1981 alla Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, titolare del potere sanzionatorio, previa verifica che il trasgressore non abbia effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

La presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validità ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza.

La presente determinazione viene trasmessa all'Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

F.to Il Direttore Generale

Sabina Bullitta

**Determinazione DG n. 2614 - Prot. 24684 del 12 giugno 2026 - BURAS n. 32 del 18 giugno 2026 -
inserzione 61928**